



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art.18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 12/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 132584 con la quale la Sig.ra Marotta Caterina, nata a xxxxxxxxxxxx l'xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 02/12/2016 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45885 del 07/05/2021 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, alla Sig.ra Marotta Caterina, che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocato in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- VISTA la nota prot. n. 81001 del 14/05/2021, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale si evince che la sopra citata dipendente risulta contingentata fino alla data del 30/06/2021, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n. 60828 del 15/06/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/07/2021;
- VISTO il D.A. n. 3438 del 06/06/1991, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/1991, reg. n. 14, fgl, n. 220, con il quale la Sig.ra Marotta Caterina è stata nominata in prova a decorrere dal 06/06/1991 nella qualifica di Commessa, assumendo effettivo servizio in data 02/12/1991;
- VISTO il DDS. n. 727 del 06/02/2007 con il quale la Sig.ra Marotta Caterina, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 4198 del 18/05/2007 con il quale alla Sig.ra Marotta Caterina sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza mesi 10;
- VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Sig.ra Marotta Caterina alla data del 30/06/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/12/1991 al 30/06/2021	29	6	28
Servizio riconosciuto (DDS n. 4198 del 18/05/2007)	0	10	0
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>28</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

### DECRETA

#### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/07/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Marotta Carterina, nata a xxxxxxxxxx l'xxxxxxxxxxx, categoria "C" e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

#### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 25 GIU. 2021

VISTO SI PUBBLICHI

Il Dirigente Generale

C. Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio